

Tribunale di Saluzzo 22 gennaio 2009 – Est. Franconiero.

**Contratto di viaggio – Tutela del viaggiatore – Consumatore – Dovere di informazione dell'organizzatore – Restrizioni valutarie – Sussistenza.**

*In forza dell'art. 3 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V. di Bruxelles del 23 aprile 1970), l'organizzatore ha un obbligo di protezione dei diritti ed interessi del viaggiatore, che ha pertanto il diritto di essere informato di eventuali restrizioni in materia valutaria vigenti nel paese straniero di destinazione. (fb)*

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**IL CASO.it**

G. F. conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la C. s.a.s., con sede in Milano, e premesso di avere stipulato con questa un contratto di viaggio turistico in Tunisia dal 4 all'11/10/2004, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, pari alla somma di € 3.700,00, che le autorità doganali tunisine gli avevano confiscato all'atto dell'imbarco sul volo di ritorno in Italia, in quanto non dichiarate al momento dell'ingresso nello Stato nordafricano, lamentando la mancata previa informazione da parte dell'operatore turistico circa il regime valutario vigente in tale paese.

La C. s.a.s. si costituiva in giudizio instando pregiudizialmente per la riunione al presente giudizio di quello instaurato dalla compagna dell'attore B. M. G., davanti al Giudice di Pace di Saluzzo, avente ad oggetto identica domanda risarcitoria. Nel merito ne chiedeva il rigetto, assumendo che tra gli obblighi informativi su di essa convenuta gravanti in qualità di organizzatore di un viaggio turistico non si potesse comprendere anche quello di fornire dettagli sulla normativa valutaria del paese di destinazione, che avrebbe dovuto essere conosciuta dal viaggiatore. Contestava inoltre l'ammontare della somma domandata, eccependo in ogni caso il concorso di colpa dell'attore.

Espletata istruttoria orale, con l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione di B. M. G., all'udienza del 5/11/2008 le parti precisavano le rispettive conclusioni definitive, sopra epigrafate, e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle conclusioni definitive la convenuta C. s.a.s. la convenuta reitera l'istanza di "riunione al presente procedimento di altro giudizio pendente avanti il Giudice di Pace di Saluzzo", promosso dalla compagna dell'attore, B. M. G., ed avente ad oggetto analoga domanda di risarcimento a causa della confisca operata (anche) in suo danno dall'autorità doganale tunisina.

Si tratta di una richiesta palesemente inammissibile, non potendosi disporre una riunione di processi se non in una situazione di contemporanea pendenza di due giudizi davanti allo stesso giudice e non già come nel caso di specie davanti ad organi giurisdizionali distinti.

Nel merito, va innanzitutto osservato come non sia contestato il rapporto contrattuale di viaggio turistico da cui trae origine la domanda risarcitoria, del resto confermato dalla documentazione versata agli atti del giudizio da quest'ultimo (in particolare doc. nn. 1 - 3). Del pari, non è contestato il danno patrimoniale subito da G. e consistente nella confisca di denaro da parte dell'autorità doganale tunisina, per non avere questi fatto la dichiarazione richiesta circa la valuta importata al momento dell'ingresso in quel paese. Con riguardo a tale specifico aspetto, peraltro, al fine di sgomberare il campo da ogni contestazione, comunque generica, di parte convenuta, vi è prova inconfutabile che l'importo confiscato ammonti ad € 3.700,00, corrispondente alla richiesta risarcitoria azionata dall'attore, ciò ricavandosi in via documentale, sulla scorta della ricevuta a quest'ultimo rilasciata in occasione del provvedimento ablativo (doc. n. 4).

Oggetto di controversia tra le parti è invece se tale danno possa essere ascritto alla C. s.a.s.. Alla tesi positiva sottesa alla domanda dell'attore, replica la convenuta evidenziando come nel

d.lgs. n. 111 del 1995 (attuazione della direttiva n. 90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), vigente all'epoca dei fatti di causa, ed in particolare negli artt. 8 e 9, concernenti l'informazione del consumatore, nulla sia previsto al riguardo. Quest'ultimo assunto trascura che tra le fonti integrative del contratto oggetto di causa, che – come riconosce la stessa convenuta (pag. 7 delle note di replica ex art. 190 c.p.c.) – è riconducibile allo schema del contratto di organizzazione di viaggio, deve esse annoverata anche la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di Bruxelles del 23/4/1970 (ratificata in Italia con legge n. 1084 del 1977), fatta espressamente salva dalla legge n. 164 del 1994, di delega per l'attuazione della direttiva n. 90/314/Cee. Allo scopo di assicurare un'efficace tutela al consumatore-viaggiatore, parte debole di un contratto fino ad allora atipico, benché diffuso nella prassi, e non inquadrato in un preciso schema di riferimento, la Convenzione ha inteso sancire in generale l'obbligo dell'organizzatore di protezione dei diritti ed interessi del viaggiatore "secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo" (art. 3).

### **IL CASO.it**

Tra questi principi generali è come noto compresa la buona fede esecutiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Essa riveste nel nostro ordinamento un ruolo viepiù crescente, testimoniato dalle ormai numerose pronunce della Cassazione, nelle quali viene elevata a fonte integrativa del regolamento negoziale, ed utilizzata in funzione di protezione degli interessi dell'altra parte, che viene pertanto legittimata in caso di violazione a proporre una domanda risarcitoria, nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio degli interessi del contraente tenuto a comportarsi secondo buona fede (si sono espresse di recente in questo senso le Sezioni Unite, n. 28056 del 25/11/2005; in precedenza le Sezioni semplici: n. 21250 del 6/8/2008; n. 12644 del 29/5/2007; n. 3463 del 15/2/2007; n. 23273 del 27/10/2006; n. 13345 del 7/6/2006; n. 12801 del 29/5/2006; n. 264 del 11/1/2006; n. 2855 del 11/2/2005; n. 20399 del 18/10/2004; n. 14605 del 30/7/2004; n. 5240 del 15/3/2004 ; n. 3185 del 4/3/2003; n. 14726 del 16/10/2002; n. 12310 del 5/11/1999; n. 1078 del 8/2/1999).

L'impiego della clausola generale della buona fede in funzione integrativa del contratto, attraverso l'enucleazione di autonomi "obblighi di protezione", ha tra l'altro consentito di porre l'accento sui doveri informativi connessi alla conclusione ed esecuzione del contratto. Tali doveri sono usualmente addossati sul contraente che per le sue peculiari caratteristiche professionali e/o organizzative, possa ragionevolmente essere ritenuto in possesso di informazioni rilevanti nell'economia del contratto.

Nell'ambito di questi doveri informativi può essere fatto rientrare anche quello di rendere edotto il viaggiatore-consumatore di eventuali restrizioni vigenti nel paese straniero di destinazione in materia valutaria, trattandosi di una circostanza tutt'altro che irrilevante per il viaggiatore, attesa l'esigenza che questi ha di portare con sé valuta da spendere durante il viaggio, dovendo nel contempo confidare sul fatto di essere in regola con la disciplina normativa applicabile in materia nel luogo in cui tale valuta viene esportata.

Ora, si rivela del tutto priva di pregio al riguardo la deduzione con cui la C. s.a.s. ritiene di addossare tale dovere (recte: onere) informativo sul viaggiatore, tanto più nel caso di specie alla luce della professione dell'attore di dottore commercialista. Appare evidente come un elementare canone di diligenza professionale imponga invece all'organizzatore del viaggio di fornire tali informazioni a colui che ad esso si rivolga per ottenere un servizio turistico completo, per il quale deve versare un corrispettivo in denaro. Palesemente irrilevante deve inoltre ritenersi la professione svolta da G.. Infatti, lo stesso riveste nel caso di specie la qualifica di consumatore, avendo egli agito per scopi assolutamente estranei alla propria attività, e non essendo in ogni caso esigibile nei suoi confronti la conoscenza della legislazione valutaria vigente in Tunisia.

Va poi dato atto che al fine di sottrarsi alla responsabilità fatta valere da quest'ultimo, la società convenuta ha prodotto in giudizio le "condizioni generali applicabili ai contratti di vendita di pacchetti turistici" (doc. n. 5), nel cui art. 18 viene previsto che in generale somme "di una certa consistenza" vanno dichiarate alla dogana di ingresso, e la carta di imbarco e sbarco per la Tunisia (doc. n. 6), in cui viene richiamato l'obbligo per gli stranieri di dichiarare al loro arrivo il possesso di valuta superiore a 1.000 dinari tunisini.

### **IL CASO.it**

Tuttavia, né nella citazione, né tanto meno nella memoria ex art. 180 c.p.c. l'attrice ha dedotto che le prime sono state richiamate in sede di stipula (avvenuta verbalmente) del contratto tra le parti in causa. Per quanto riguarda il secondo documento, solo nella propria memoria ex art. 184 c.p.c. la C. s.a.s. ha dedotto di averle consegnate a G. (capo n. 1 di

prova per interrogatorio formale).

Ebbene, si tratta di una circostanza introdotta in questo giudizio tardivamente, in quanto allegata quando già erano maturate le preclusioni in ordine alle attività assertive, che in virtù del rito ante modifiche del 2005, vanno individuate nelle memorie ex art. 183, comma 5 c.p.c. (non depositate in questo giudizio da nessuna delle due parti). In ogni caso l'attore ha negato la circostanza, che pertanto risulta del tutto sfornita di prova.

Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda risarcitoria merita accoglimento, essendo la convenuta risultata inadempiente agli obblighi informativi su di essa gravanti in qualità di organizzatrice del viaggio turistico acquistato dall'attore, e dovendo la confisca del denaro da quest'ultimo subita (€ 3.700,00) essere posta in rapporto di causalità immediata e diretta ai sensi dell'art. 1223 c.c. con il predetto inadempimento.

Trattandosi di credito risarcitorio, sullo stesso spetta la rivalutazione monetaria domandata dall'attore, la quale va operata sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, dalla data del provvedimento ablativo, 11/10/2004, sino a quella della presente sentenza. Conseguentemente la società convenuta va condannata a pagare la somma di € 4.026,29. Sono inoltre dovuti gli interessi, al saggio legale, dalla data di cui sopra sino al saldo effettivo, sulla somma originaria di € 3.700,00 annualmente rivalutata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base della notula depositata dal procuratore di parte attrice.

P.Q.M.

**IL CASO.it**

Il giudice unico del Tribunale di Saluzzo definitivamente pronunciando

- Condanna la convenuta C. s.a.s. a risarcire all'attore G. F. i danni subiti, liquidati in € 4.026,29, oltre agli interessi legali sulla somma originaria di € 3.700,00, annualmente rivalutata, dall'11/10/2004 sino al saldo effettivo, nonché a rimborsargli le spese di causa, liquidate in € 86,58 per anticipazioni non imponibili; € 1.667,00 per diritti; € 1.110,00 per onorari; € 347,13 a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre Iva e Cpa sugli importi imponibili per legge.

Così deciso in Saluzzo, il 22 gennaio 2009